

Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

IMU PER L'ANNO 2020

Il 16 GIUGNO 2020 scade il termine per il versamento dell'ACCONTO, pari al 50% di quanto dovuto sull'intera annualità, dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

La legge n. 160 del 16 dicembre 2019 (legge di bilancio per l'anno 2020) ha abolito dal 1° gennaio 2020, la IUC (ad eccezione della Tari), sostituita dalla nuova IMU che unifica Imu e Tasi.

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/05/2020 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

FATTISPECIE	ALIQUOTA IMU %
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	-
Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,6%
IACP-ERP	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%
Fabbricati merce	0,1%
Terreni agricoli	0,9%
Unità immobiliari classificate nella categoria catastale D	1,06%
Altri fabbricati Aree fabbricabili (no abitazione principale e fattispecie commi 750-753)	1,06%

Sono considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo, n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

L'assessore al Servizio Tributi
Gianluca Epifani

Il Responsabile Ufficio Tributi
Dott.ssa Alessandra Caramia